REGOLAMENTO (CEE) N. 1470/86 DEL CONSIGLIO

del 13 maggio 1986

che fissa i prezzi d'orientamento nel settore del vino per la campagna 1986/1987

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3805/85 (2), in particolare l'articolo 2,

vista la proposta della Commissione (3),

visto il parere del Parlamento europeo (4),

visto il parere del Comitato economico e sociale (5),

considerando che, nel fissare i prezzi d'orientamento per i diversi tipi di vino da tavola, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune e del contributo che la Comunità intende dare allo sviluppo armonioso del commercio mondiale; che la politica agricola comune ha in particolare lo scopo di procurare alla popolazione agricola un tenore di vita equo, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e di assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori;

considerando che, per conseguire detti obiettivi, occorre non aumentare il divario esistente tra la produzione e la domanda; che a tale scopo è necessario, per la campagna 1986/1987, fissare i prezzi di orientamento ad un livello uguale a quello della campagna precedente;

considerando che in Spagna il livello dei prezzi è differente da quello dei prezzi comuni; che i prezzi applicabili fino al primo ravvicinamento dei prezzi sono stati fissati in conformità dell'articolo 122 dell'atto di adesione dal regolamento (CEE) n. 462/86 (6); che, in applicazione dell'articolo 70, paragrafo 1, dell'atto di adesione, è opportuno ravvicinare i prezzi spagnoli ai prezzi comuni, ogni anno, all'inizio della campagna di commercializzazione;

considerando che i prezzi d'orientamento devono essere fissati per ciascun tipo di vino da tavola rappresentativo della produzione comunitaria, quale definito dal regolamento (CEE) n. 340/79 (7),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1986/1987, i prezzi d'orientamento per i vini da tavola sono fissati come indicato sotto:

Tipo di vino	Prezzo di orientamento della Comunità a dieci	Prezzo di orientamento della Spagna
R I	3,42 ECU/% vol/hl	2,11 ECU/% vol/hl
R II	3,42 ECU/% vol/hl	2,11 ECU/% vol/hl
R III	53,30 ECU/hl	32,88 ECU/hl
A I	3,17 ECU/% vol/hl	1,95 ECU/% vol/hl
A II	71,02 ECU/hl	43,74 ECU/hl
A III	81,11 ECU/hl	49,96 ECU/hl

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° settembre 1986.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 13 maggio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

W. F. van EEKELEN

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. C 85 del 14. 4. 1986, pag. 29.
(4) Parere reso il 17 aprile 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(5) GU n. C 118 del 20. 5. 1986, pag. 1.
(6) GU n. L 53 dell' 1. 3. 1986, pag. 17.
(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 60.